

Regolamento di disciplina delle modalità di svolgimento in modalità telematica dei colloqui nei concorsi per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato e dei colloqui relativi alle prove di lingua nei concorsi per l'assunzione di professori ordinari e associati

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i colloqui e le prove di lingua previsti per concorsi ricercatori a tempo determinato, nonché i colloqui relativi alle prove di lingua per i concorsi di professori ordinari e associati, su richiesta dei commissari e previa comunicazione al Settore Responsabile della procedura, potranno svolgersi a distanza attraverso l'utilizzo di strumenti di connessione audio-video che consentano:

- la visualizzazione del candidato durante la prova;
- la corretta identificazione del candidato mediante visione del documento di identità;
- lo svolgimento dell'esame in forma pubblica, permettendo l'accesso virtuale contemporaneamente a tutti i candidati e agli interessati o comunque di almeno ulteriori tre persone oltre il candidato e la Commissione.

Art. 2

Lo svolgimento della procedura concorsuale, per quanto non disposto dal presente regolamento avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'assunzione di Ricercatori universitari a tempo determinato e del Regolamento di Ateneo in materia di chiamate dei Professori di prima e seconda fascia. Per i lavori della commissione si applicano le norme sulle riunioni degli organi collegiali.

Art. 3

I candidati trasmettono telematicamente all'indirizzo di posta elettronica indicato in un apposito avviso una dichiarazione contenente:

- il numero di telefono al quale essere contattati nel caso non funzionasse il collegamento;
- dichiarazione di presa visione del regolamento e consapevolezza che la mancata connessione nell'orario di convocazione comporta la rinuncia alla sessione;
- dichiarazione di non utilizzare strumenti di ausilio e garantire che le persone eventualmente presenti insieme al candidato non interferiscano con svolgimento della prova.

La mancata trasmissione alla Commissione della predetta dichiarazione impedisce l'avvio della prova del candidato, che è quindi considerato rinunciatario.

Art. 4

In vista della seduta i candidati devono:

- predisporre una postazione dalla quale connettersi con lo strumento audio-video per lo svolgimento della seduta telematica;
- connettersi almeno 20 minuti prima dell'inizio della seduta telematica. La mancata connessione e risposta alla chiamata nell'orario di convocazione implica rinuncia alla seduta;
- avere un documento di riconoscimento valido a disposizione.

Il presidente della Commissione predisporrà con proprio atto il calendario delle prove e le modalità telematiche di collegamento. L'atto è pubblicato nell'albo pretorio.

ART.5

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo.